

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA  
“CASTELLANO”**

*Professionisti d'impresa*

**AREA FISCALE E SOCIETARIA**

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

*Circ. n° 23 del E\_COMMERCE - FATTURA PER SERVIZI DAL 01/01/2015*

*A cura dell'ufficio Studi*

**ROMA**

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com*

**ARIANO IRPINO**

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

*Professionisti d'impresa*

IVA

## **fattura per i servizi di e-commerce**

Permane l'obbligo di fatturare i servizi elettronici online resi a «privati»

In attesa delle disposizioni nazionali che recepiscano le nuove **regole di territorialità IVA** per i servizi di **telecomunicazione**, teleradiodiffusione e di e-commerce, applicabili dal **1° gennaio 2015**, le problematiche degli operatori si concentrano sulla questione della **fatturazione** delle suddette prestazioni.

Si ricorda, infatti, che in attuazione della direttiva 2008/8/CE (che ha modificato l'art. 58 della direttiva 2006/112/CE), dal 2015, il luogo delle **prestazioni di servizi** forniti per **via elettronica**, resi a utenti che **non** sono **soggetti passivi IVA** in alcuno Stato della Ue è il luogo in cui il **servizio** è **“consumato”**, vale a dire ove il soggetto privato è residente o stabilito. Il medesimo criterio territoriale (Stato del committente) si applica anche ai servizi di telecomunicazione o elettronici resi nei confronti di privati stabiliti nella Ue da parte di **soggetti passivi stabiliti al di fuori della Ue**.

Oggi, i suddetti servizi seguono la regola base di territorialità IVA prevista per i **servizi “generici”**, con rilevanza nello Stato del prestatore, in quanto resi a “privati” (art. 45 della direttiva 2006/112/CE), con conseguente assolvimento dell'IVA da parte del prestatore stesso.

Con la modifica del criterio territoriale, e la “tassazione” dei servizi nello Stato del committente, le principali fonti di **criticità** riguardano:

- l'obbligo di **assolvere l'imposta** nello Stato del committente “privato”;
- la necessità di seguire le **regole di fatturazione** dello Stato del committente “privato”.

Relativamente al primo aspetto, è intervenuto il regime facoltativo del **“mini sportello unico”** o MOSS, che consente agli operatori Ue (e ai soggetti extra-Ue, previa identificazione nell'Unione) di assolvere l'IVA nello **Stato di stabilimento** o di identificazione, **dichiarando** con cadenza **trimestrale** i servizi resi, sul portale messo a disposizione dalle diverse Amministrazioni nazionali, e provvedendo al contestuale **versamento dell'imposta “estera”** (si veda [“Pronto il portale per l'IVA europea sui servizi di e-commerce”](#) del 1° ottobre 2014).

Per quanto concerne, invece, la documentazione delle prestazioni rese nei confronti di “privati”, non potendosi applicare il “reverse charge”, i soggetti passivi nazionali dovranno **emettere le fatture** secondo le prescrizioni dei **diversi Stati Ue** nei quali i servizi elettronici sono resi a “privati”. Infatti, come indicato nella “Guida al mini sportello unico

### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

# STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA “CASTELLANO”

## *Professionisti d'impresa*

per l'IVA”, pubblicata dalla Commissione Europea il 23 ottobre 2013, per i servizi in questione, “in materia di **fatturazione** si applicano le norme dello **Stato membro di consumo**” e, pertanto, “i soggetti passivi dovranno garantire di conoscere le norme pertinenti degli Stati membri in cui prestano servizi ai destinatari”. Ancorché la Commissione abbia precisato che le informazioni relative alle **norme** in materia di fatturazione **dei diversi Stati** della Ue saranno pubblicate sul proprio **sito**, è evidente la difficoltà che si prospetta agli operatori, chiamati a verificare le disposizioni di ciascuno Stato in cui sono forniti (e “consumati”) i servizi.

Per le operazioni rese da soggetti passivi nazionali nei confronti di “**privati**” **extra-Ue**, invece, si seguono le **regole interne di fatturazione** in virtù dell'art. 21 comma 6-*bis* lett. b) del DPR 633/72, che prevede l'emissione della fattura per le prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori della Ue. Infatti, per i servizi “B2C” nei confronti di soggetti extra-Ue, l'art. 7-*septies* lett. i) del DPR 633/72 già dispone l'irrilevanza territoriale in Italia.

Il descritto **obbligo di fatturazione**, per i servizi di commercio elettronico “B2C”, tanto nei confronti di committenti Ue che extra-Ue, impone agli operatori nazionali di **richiedere** alla clientela **informazioni** rilevanti ai fini della fatturazione (ad es. il nominativo), onere che può rivelarsi incompatibile con la prassi commerciale delle vendite on line.

Pertanto, come rilevato nell'interrogazione parlamentare n. [5-03615](#) del 24 settembre 2014, la normativa nazionale (combinato disposto dell'art. 22 del DPR 633/72 e dell'art. 2 lett. oo) del DPR 696/96) prevede l'**esonero dalla fatturazione** per il commercio elettronico “**indiretto**”, le cui operazioni sono considerate **cessioni di beni**.

Facendo un passo indietro, si ricorda che possono essere qualificati come servizi del commercio **elettronico “diretto”** i servizi elencati nell'Allegato II alla direttiva 2006/112/CE, successivamente **esemplificati** nell'Allegato I al Regolamento 282/2011 (come modificato dal Regolamento 1042/2013). Tra questi, ad esempio, la fornitura di siti web, di software, nonché la fornitura online di immagini, testi, **musica, film, giochi, giochi d'azzardo**.

Le diverse problematiche che riguardano la fatturazione dei servizi di **commercio elettronico “B2C”** (necessità, dal 2015, di conoscere la normativa dello Stato Ue “di consumo”; onere di reperire le informazioni del cliente; difformità di trattamento tra commercio elettronico “diretto” e “indiretto”) richiedono, quanto prima, le attenzioni del **legislatore**.

Al riguardo, la **Commissione Europea**, nella relazione al Consiglio relativa all'art. 6 della direttiva 2008/8/CE (documento COM(2014) 380), datata 1° luglio 2014, ha suggerito agli Stati membri di **esonere dalla fatturazione** le prestazioni di commercio elettronico

## **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
[inforoma@studiocastellano.com](mailto:inforoma@studiocastellano.com)

## **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
[info@studiocastellano.com](mailto:info@studiocastellano.com) - [castellanovincenzo@virgilio.it](mailto:castellanovincenzo@virgilio.it)

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA**  
**“CASTELLANO”**

*Professionisti d'impresa*

rientranti nell'ambito applicativo del “**mini sportello unico**” (dunque, le sole operazioni in ambito Ue).

Operazione	Prestatore	Committente	Fatturazione
Commercio elettronico diretto	Soggetto passivo ITA	Privato Ue	Regole IVA Stato del committente
		Privato extra Ue	Regole IVA italiane
Commercio elettronico indiretto	Soggetto passivo ITA	Privato estero	Esonero ex art. 22 del DPR 633/72

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it